

REGOLAMENTO SCUOLA NAZIONALE TECNICI SOCCORSO IN FORRA

Art. 1 Istituzione e finalità

Il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico istituisce la Scuola Nazionale per Tecnici di Soccorso in Forra ai sensi dell'art.5 della Legge 21 marzo 2001 n°74.

- a) La Scuola opera alle dirette dipendenze del Consiglio di Presidenza ed in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CNSAS.
- b) La Scuola ha lo scopo di:
 - garantire la formazione, la verifica e l'aggiornamento delle figure formative, e tecnico/operative del settore Forre del CNSAS secondo gli standard individuati dalla SNAFor che si avvale della consulenza della Commissione Tecnica Forre;
 - formare, verificare ed aggiornare il proprio Corpo Docente.
- c) Per le attività sopra indicate la Scuola si avvale di un proprio Corpo Docente.

Art. 2 Piano formativo

Per l'attuazione delle finalità di cui all'art.1, la SNAFor in collaborazione con il Consiglio nazionale, redige il Piano Formativo (di seguito P.F.) da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S., con indicati i livelli di qualificazione delle figure operative e tecniche del settore forre.

Il P.F. viene recepito e adottato a livello locale con apposito atto deliberativo dai singoli Servizi Reg./Prov. Ogni tre anni il P.F. viene confermato, integrato o rinnovato secondo le modalità previste per la sua approvazione.

Art. 3 Struttura territoriale

La Scuola Nazionale Tecnici di Soccorso in Forra, ove lo ritenga opportuno, e su richiesta dei S.R./S.P. può articolarsi a livello locale in Scuole Regionali, Provinciali o Interregionali, composte, dagli Istruttori Nazionali di Soccorso in Forra (di seguito INFor) e dagli Istruttori Regionali di Soccorso in Forra (di seguito IRFor) appartenenti ai corrispondenti Servizi ed in regola con le verifiche periodiche.

la Direzione locale della scuola è affidata ad un INFor (o IRFor) nominato su indicazione della SNAFor dal Presidente del Servizio di competenza o dai presidenti dei Servizi riuniti a livello interregionale.

Art. 4 Compiti della scuola

La Scuola attua e sovrintende direttamente o per mezzo delle Scuole Regionali a tutte le attività formative e didattiche del settore forre del CNSAS ed in particolare:

1. Cura la formazione, la verifica e l'aggiornamento del proprio Corpo Docente
2. Definisce i programmi formativi specifici, redige il materiale didattico e la modulistica, garantendone il costante e puntuale aggiornamento.
3. Organizza quando opportuno la selezione ed il Corso di Formazione dei Docenti indicati dai SR/SP
4. Organizza quando opportuno la selezione ed il Corso di Formazione dei tecnici di Soccorso in Forra indicati dai SR/SP, nonché le verifiche periodiche per il mantenimento delle qualifiche.
5. Cura la tenuta in ruolo del Corpo Docente e dei Tecnici abilitati

A livello locale la Scuola sovrintende alle attività formative di Delegazione ed organizza, su richiesta dei SR/SP o Interregionali i corsi di formazione e verifica per le figure operative.

Art. 5 Organismi della Scuola

L'attività della Scuola è svolta da:

- Direttore
- Vice Direttore

- Corpo Docente

Art. 6 Direzione

La Scuola è diretta e coordinata da:

- Direttore
- Vicedirettore
- Tre INFor nominati dall'Assemblea del Corpo Istruttori Nazionali

Alle riunioni della Direzione della Scuola partecipa, senza diritto di voto, un rappresentante del Consiglio Nazionale appositamente nominato.

Art. 7 Compiti della Direzione

La Direzione ha il compito di programmare, pianificare e coordinare l'insieme delle attività della Scuola, pertanto:

1. organizza incontri tecnici nazionali per il confronto sulle nuove tecniche e nuovi materiali rivolto a tutti gli INFor e IRFor, al fine di unIRFormare l'insegnamento sulla base di nuove indicazioni;
2. emana indicazioni generali sull'applicazione delle norme di sicurezza, sull'utilizzo dei materiali, sulle tecniche di soccorso e vigila sul rispetto dei regolamenti dei ruoli tecnici;
3. organizza annualmente l'aggiornamento tecnico - didattico del Corpo Istruttori;
4. propone soluzioni ai singoli servizi regionali e provinciali per il miglioramento dell'operatività e l'organizzazione sul territorio del soccorso in forra
5. organizza e controlla il mantenimento tecnico, operativo e didattico del Corpo Istruttori;
6. designa il nominativo dell'INFor/IRFor preposto alla direzione dei corsi di formazione e verifica per la qualifica di OSF
7. convoca almeno una volta all'anno la riunione dei Direttori delle Scuole Reg/Prov. o Interregionali;
8. indica al Consiglio nazionale i rappresentanti presso le altre Scuole Nazionali CNSAS;
9. cura ,tramite la segreteria nazionale CNSAS, la tenuta dei ruoli del Corpo Docente e dei Tecnici abilitati;
10. vigila sull'attività degli istruttori e propone al Consiglio Nazionale l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari nei loro confronti;
11. redige i verbali delle riunioni della Direzione e dell'Assemblea del Corpo Docente e li trasmette al Consiglio nazionale.
12. redige il programma tecnico delle attività da svolgere

Art. 8 Direttore

Il Direttore della Scuola viene nominato dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su una rosa di tre nominativi formulati in ordine di preferenza e selezionati all'interno del Corpo Docente, la carica ha durata triennale, scade in concomitanza con le cariche direttive del CNSAS ed è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi.

La carica di Direttore è incompatibile con qualunque carica elettiva superiore al Vice Responsabile di Zona.

Il Direttore della Scuola deve avere provata esperienza e competenza nel soccorso in forra e deve essere inoltre iscritto al CNSAS da almeno 10 anni.

Il Direttore coordina l'attività didattica della Scuola; verifica la corretta applicazione dei regolamenti e delle norme operative e disciplinari; individua i provvedimenti per il miglioramento della Scuola stessa; mantiene i rapporti con la Commissione Forre del Soccorso Speleologico e con le Scuole Nazionali esistenti; sottopone annualmente all'approvazione del Consiglio di Presidenza i programmi didattici, il calendario degli eventi formativi ed il rendiconto economico.

Il Direttore rappresenta la Scuola all'interno degli organismi CNSAS e su mandato del Consiglio Nazionale partecipa a corsi di specializzazione, convegni, incontri e manifestazioni nazionali e/o

internazionali al fine di garantire un costante aggiornamento della Scuola inerente le problematiche tecniche e didattiche; convoca la Direzione ne coordina l'attività, è responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati.

Adotta direttamente i provvedimenti urgenti da sottoporre successivamente alla ratifica da parte della Direzione.

Il Direttore convoca almeno due volte l'anno l'Assemblea degli INFor e propone i nominativi dei componenti la direzione delle Scuole Regionali, Provinciali o Interregionali.

Il Direttore è inoltre responsabile della formazione didattica e divulgativa del Corpo Docente.

Art. 9 Vice Direttore

Il Vice Direttore della Scuola viene nominato dall'Assemblea Nazionale del C.N.S.A.S. su indicazione del Direttore SNAFor, la carica ha durata triennale, scade in concomitanza con le cariche direttive del CNSAS ed è rinnovabile per non più di tre mandati consecutivi; la carica di Vice Direttore è incompatibile con quella di Delegato e Vice delegato, deve essere inoltre iscritto al CNSAS da almeno 10 anni.

Collabora totalmente con il Direttore alla gestione della Scuola e lo sostituisce in tutte le mansioni precedentemente individuate in caso di forzata assenza.

Art. 10 Corpo docente

Il Corpo docente della Scuola è costituito da:

- Istruttori Nazionali di Soccorso in Forra;
- Istruttori Regionali di Soccorso in Forra;

Art. 11 INFor componenti la Direzione

Sono designati dall'Assemblea del Corpo Istruttori e nominati dal Consiglio Nazionale, la durata del mandato è triennale, scade in concomitanza con gli organi direttivi C.N.S.A.S.,e sono rinnovabili. Svolgono le mansioni che di volta in volta vengono loro assegnate dalla Direzione.

Art. 12 Assemblea INFor

L'Assemblea degli istruttori è convocata e presieduta dal Direttore almeno una volta all'anno e svolge i seguenti compiti:

- a) concorre alla stesura dei programmi, del P.F. e dei suoi aggiornamenti;
- b) indica la rosa dei nominativi da proporre all'Assemblea nazionale per la nomina del Direttore
- c) designa gli Istruttori nazionali componenti la Direzione;
- d) esprime parere sulla relazione annuale dell'attività svolta, da presentare al Consiglio nazionale; all'Assemblea partecipa il Rappresentante designato dal Consiglio nazionale.

Art. 13 Sospensione e revoca

L'Assemblea nazionale del C.N.S.A.S. può sospendere o revocare l'incarico al Direttore, ai Vice direttori e agli INFor, componenti la Direzione, nel caso di mancanze e inadempienze o comportamenti gravi.

Art. 14 Sanzioni disciplinari

Il Direttore, il Vice Direttore ed i componenti del Corpo Docente possono essere rimossi dal loro incarico su espressa richiesta di un membro della Direzione della Scuola o del Consiglio di Presidenza per:

- inattività
- dimissioni
- mancata ed ingiustificata partecipazione ai corsi periodici di aggiornamento e formazione
- comportamento non conforme allo Statuto ed al Regolamento Generale del CNSAS

La proposta deve comunque essere portata al voto di ratifica dell'Assemblea del CNSAS.

Art. 15 Coordinamento scuole nazionali

Il Direttore della Scuola partecipa ai lavori del Coordinamento nazionale scuole convocato e presieduto dal Presidente C.N.S.A.S. o da un Consigliere nazionale all'uopo delegato e composta dai Direttori delle scuole avente come finalità il coordinamento e l'uniformità delle attività formative di livello nazionale.

Art. 16 Logistica e materiali

La scuola utilizzerà per le sue attività i magazzini specifici già esistenti dislocati sul territorio nazionale secondo le indicazioni della Scuola.

Art. 17 Sede

La sede amministrativa della Scuola è fissata presso la sede centrale del CNSAS, il Direttore della Scuola ha altresì la facoltà di fissare altrove la sede operativa qualora si rinvenissero sul territorio strutture in grado di garantire efficienza operativa e decoro.

Ruoli Formativi

Istruttore nazionale di soccorso in forra

Art. 18 INFor, compiti doveri e responsabilità

- a) L'INFor svolge attività didattica sull'intero territorio nazionale alle dirette dipendenze della Direzione della Scuola.;
- b) l' INFor può operare come formatore nei corsi basici, nei corsi avanzati e nei corsi – esame per INFor e IRFor. Svolge inoltre funzioni ispettive nei casi previsti dal P.F.;
- c) l'INFor partecipa alle attività della struttura territoriale di appartenenza; presta la propria collaborazione o consulenza tecnica su richiesta del Delegato e/o Presidente del Servizio Reg./Prov.
- d) La qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati né presso altri enti o associazioni; ogni attività ad essa associata deve essere autorizzata per iscritto dal Consiglio nazionale.
- e) In caso di violazioni o gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto, l'INFor su delibera del Consiglio nazionale può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica in attesa degli esiti della procedura disciplinare.

Art. 19 Corso per INFor

- a) Il corso per INFor è organizzato a livello nazionale;
- b) i programmi del corso e le materie d'insegnamento sono fissati dalla Direzione della Scuola secondo quanto indicato dal P.F.;
- c) il calendario del corso è predisposto dalla Direzione Scuola in conformità alle indicazioni impartite dal Consiglio nazionale;
- d) la Direzione del corso è prerogativa del Direttore della Scuola o di un componente della Direzione da lui designato;
- e) il Direttore del corso provvede ad individuare l'organico degli Istruttori nazionali e di eventuali docenti esterni in riferimento a quanto previsto dal P.F..

Art. 20 Ammissione ai corsi

- a) La domanda d'iscrizione deve pervenire al Consiglio nazionale tramite i Presidenti dei Servizi Reg./Prov. di appartenenza.
- b) per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti fissati dalla griglia di entrata, specificate nel P.F.;
- c) l'ammissione ai corsi è deliberata dal Consiglio nazionale.

Art. 21 Esami per INFor

- a) Gli Allievi che hanno partecipato alla fase formativa del corso, devono superare con esito positivo le prove valutative previste;
- b) a giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli Allievi che, per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 22 Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

- a) il Presidente del C.N.S.A.S, o suo delegato, che la presiede;
- b) il Direttore del corso;
- c) la commissione di valutazione nominata dal direttore SNAFor, all'interno del corpo docente(INFor).

Art. 23 Nomina INFor

- a) Il Presidente C.N.S.A.S. viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di INFor;
- b) l'INFor è iscritto negli appositi ruoli nazionali.

Art. 24 Doveri, responsabilità compiti dell'INFor

- a) L'INFor deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo o mancata partecipazione la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva;
- b) la qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione;
- c) i risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale e presso la segreteria centrale CNSAS;

Art. 25 Istruttori nazionali Emeriti

Il Presidente nazionale può nominare all'atto della loro cessazione dal ruolo, Istruttori nazionali emeriti del C.N.S.A.S. quegli Istruttori che si siano particolarmente distinti nell'espletamento della loro attività su segnalazione del Direttore della Scuola.

Istruttore regionale soccorso in forra

Art. 26 Istruttore Regionale: compiti, doveri, responsabilità

- a) l'Istruttore regionale di Soccorso in Forra (IRFor) svolge attività didattica presso la struttura periferica territoriale d'appartenenza alle dirette dipendenze del Servizio Reg./Prov.;
- b) l'For. può operare come formatore nei corsi basici(OSF) oltre ad atti formativi e simulazioni pratiche;
- c) l'IRFor è tenuto a partecipare a tutte le attività della Stazione/Delegazione d'appartenenza; presta la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni, su richiesta del Delegato e/o Presidente del Servizio Reg./Prov.;
- d) la qualifica rilasciata dal C.N.S.A.S. non può essere utilizzata per scopi privati; ogni attività ad essa associata, con richiesta scritta deve essere autorizzata dal Consiglio del Servizio Reg./Prov.;
- e) in caso di violazioni o di gravi negligenze nei compiti ai quali è preposto l'IRFor, su delibera del Consiglio Reg./Prov. di appartenenza, sentito il parere del direttore SNAFor, può essere sospeso in via precauzionale dalla qualifica, in attesa degli esiti del procedimento disciplinare.

Art. 27 Corso per IRFor

Il corso per IRFor è organizzato a livello Reg./Prov. od interregionale;

- a) il programma del corso e le materie d'insegnamento sono fissati dalla Direzione della Scuola

- b) il calendario del corso è predisposto dal Servizio Reg./Prov. competente in conformità alle indicazioni impartite dalla Direzione della Scuola.;
- c) la Direzione della Scuola Nazionale, in accordo con il Servizio Reg./Prov., nomina un INFor alla Direzione del corso;
- d) il Direttore del corso, in accordo con il Servizio Reg./Prov. interessato provvede ad individuare l'organico degli Istruttori nazionali in riferimento a quanto dettato dal P.F..

Art. 28 Ammissione al corso

- a) La domanda di iscrizione deve essere presentata al Presidente del Servizio Reg./Prov., tramite il Delegato e sentito il parere del Capostazione e del direttore SNAFor;
- b) per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti fissati dalla griglia di entrata, specificata nel P.F.;
- c) l'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio del Servizio Reg./Prov. di appartenenza.

Art. 29 Esame per IRFor

- a) Gli Aspiranti IRFor che hanno partecipato alla fase formativa del corso, devono superare con esito positivo le prove valutative previste;
- b) a giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli aspiranti IRFor che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 30 Commissione d'esame

La Commissione d'esame è costituita da:

- a) il Presidente del Servizio Reg./Prov. o suo delegato, che la presiede;
- b) il Direttore del corso(INFor);
- c) il Direttore della Scuola Reg./Prov. o Interregionale, ove istituita;
- d) la commissione di valutazione nominata dal direttore SNAFor, all'interno del corpo docente(INFor).

Art. 31 Nomina IRFor

- a) Il Presidente del Servizio Reg./Prov. in riferimento alle valutazioni finali del corso, rilascia il libretto personale con la qualifica di IRFor.;
- b) l'IRFor è iscritto negli appositi ruoli regionali e nazionali.

Art. 32 Aggiornamento

- a) L'IRFor. deve partecipare agli aggiornamenti e alle verifiche periodiche al fine di mantenere le capacità tecnico-didattiche. In caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita alla verifica successiva;
- b) la qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione;
- c) i risultati degli aggiornamenti e delle verifiche periodiche vengono riportati sul libretto personale e negli appositi ruoli regionali e nazionali.

Ruoli tecnico - operativi

Art. 33 Ruoli operativi

Le figure professionali operative sono:

- Operatore in Forra(OF)
- Operatore di Soccorso in Forra(OSF)
- Tecnico di Soccorso in Forra (di seguito TSF.);

La figura professionale specialistica riferita all'art. 6 della legge 21 marzo 2001 n. 74, è il TSF. La certificazione dell'operatività è attestata sul libretto personale dal Presidente del Servizio Reg./Prov., in base alla valutazione espressa dalla Scuola, con preciso riferimento a quanto specificato dal P.F. adottato a livello locale.

Tecnico di soccorso in forra

Art. 34 Compiti, doveri e responsabilità

- Il TSF. dipende dal Capostazione/Delegato o dal coordinatore delle operazioni ove previsto; esegue operazioni tecniche di soccorso e può assumere il compito di responsabile delle operazioni;
- il TSF. è tenuto a partecipare a tutte le attività di soccorso in forra programmate nel servizio regionale di appartenenza e a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 35 Corso per TSF.

- Il corso per TSF. è organizzato a livello nazionale;

Art. 36 Ammissione al corso

- La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione;
- per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.;
- L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di Zona.

Art. 37 Esame per TSF.

- L'Allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove previste.
- a giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 38 Nomina TSF.

- Il Presidente del Servizio Reg./Prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di TSF.;
- Il Tecnico di Soccorso in Forra è iscritto negli appositi ruoli regionali e nazionali

Art. 39 Aggiornamento

- Il TSF. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica;
- in caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo;
- la qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione;
- i risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

Operatore di soccorso in forra

Art. 40 Compiti, doveri e responsabilità

- L' OSF. dipende dal Capostazione/Delegato o dal coordinatore delle operazioni ove previsto; esegue operazioni tecniche di soccorso secondo le indicazioni del responsabile delle operazioni;

- L'OSF. è tenuto a partecipare a tutte le attività della stazione di appartenenza, ed a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base di soccorso in forra, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 41 Corso per OSF.

- Il corso per OSF. è organizzato a livello regionale o di delegazione;

Art. 42 Ammissione al corso

- La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione;
- per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.;
- L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di Zona.

Art. 43 Esame per OSF.

- L'Allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove valutative previste.
- a giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 44 Nomina OSF.

- Il Presidente del Servizio Reg./Prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di OSF.;
- L'Operatore di Soccorso in Forra è iscritto negli appositi ruoli regionali

Art. 45 Aggiornamento

- L' OSF. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica;
- in caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo;
- la qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione;
- i risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

Operatore in forra

Art. 46 Compiti, doveri e responsabilità

- L' OF dipende dal Capostazione/Delegato o dal coordinatore delle operazioni ove previsto; è abilitato esclusivamente :
 1. alla progressione in forra finalizzata alla ricerca di dispersi ed infortunati ed alla loro stabilizzazione
 2. al trasporto dei materiali e delle attrezzature
 3. al recupero in sicurezza di persone bloccate, ma autonome nella progressione individuale
- l'OF opera esclusivamente secondo le indicazioni del responsabile delle operazioni;
- L'OF. è tenuto a partecipare a tutte le attività della stazione di appartenenza, ed a prestare la propria collaborazione alle strutture territoriali per quanto riguarda le esercitazioni e gli atti formativi di base di soccorso in forra, su richiesta del Capostazione o del Delegato.

Art. 47 Corso per OF.

- Il corso per OF. è organizzato a livello regionale o di delegazione;

Art. 48 Ammissione al corso

- La domanda di iscrizione deve essere presentata al Delegato dal Capostazione;
- per essere ammessi al corso è necessario essere in possesso dei requisiti indicati dalla griglia di entrata specificata nel P.F.;
- L'ammissione al corso è deliberata dal Consiglio di Zona.

Art. 49 Esame per OF.

- L'Allievo che ha partecipato alla fase formativa del corso, deve superare con esito positivo le prove valutative previste.
- a giudizio insindacabile del Direttore del corso possono essere allontanati gli allievi che per il loro comportamento, siano di disturbo al regolare svolgimento del corso.

Art. 50 Nomina OF.

- Il Presidente del Servizio Reg./Prov. sentito il parere del Delegato e viste le valutazioni finali del corso, attesta sul libretto personale la qualifica di OF.;
- L'Operatore in Forra è iscritto negli appositi ruoli regionali

Art. 51 Aggiornamento

- L' OF. deve partecipare agli aggiornamenti periodici al fine di mantenere l'operatività tecnica;
- in caso di esito negativo la qualifica viene temporaneamente sospesa e potrà essere riacquisita all'aggiornamento successivo;
- la qualifica decade definitivamente dopo tre anni consecutivi dall'ultima sospensione;
- i risultati degli aggiornamenti vengono riportati sul libretto personale.

Art. 52 Norme transitorie

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 18 marzo 2006 con applicazione immediata per i nuovi Iscritti.
2. A far data dal 31 dicembre 2010 il presente Regolamento si considera applicato all'intera Struttura.
3. In deroga a quanto previsto dal P.F. allegato ed in considerazione della necessità di permettere l'avvio delle attività della Scuola per la data indicata, si stabilisce che il primo nucleo di Istruttori Nazionali di Soccorso in Forra (INFor), fissato in un numero massimo di 10, sia nominato direttamente dal Consiglio Nazionale del C.N.S.A.S. scegliendoli tra i nominativi proposti dalla S.NA.TE. e dalla Commissione Forre del Soccorso Speleologico che abbiano comprovata esperienza tecnico – didattica ed un consistente curriculum di attività torrentistica pluriennale dimostrabile.
4. In deroga all'Art. 16 si dispone che sino al momento in cui la Scuola Nazionale non disporrà di propri magazzini, vengano utilizzati quelli delle Zone Speleologiche e delle Stazioni Alpine ospitanti gli eventi o quelli delle Scuole Regionali; sarà compito del Direttore della Scuola provvedere alla costituzione del magazzino nazionale compatibilmente con le disponibilità di bilancio.
5. In deroga a quanto previsto dal P.F. allegato ed in considerazione della necessità di permettere l'avvio delle attività dei Servizi Regionali/Prov. per la data indicata, si stabilisce che un primo nucleo di aspiranti TSF, sia individuato direttamente dalla SnaFor, sentiti anche i Servizi Regionali/Prov.. Attraverso un evento formativo-valutativo,

finalizzato all'accertamento della necessaria competenza, i candidati potranno quindi accedere alla qualifica di TSF o di OSF .

6. entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i servizi Regionali/Prov. e le Delegazioni individueranno i nominativi dei volontari da inserire provvisoriamente nei ruoli di OSF ed OF fino a conferma della qualifica che avverrà in occasione del primo evento di mantenimento come previsto da PF.

Art. 47 Norme finali

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento vale quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento Generale del CNSAS.

Approvato dall'Assemblea nazionale il 18 marzo 2006